



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Cristiana Delfa

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 359-1/2025, depositato nell'interesse di: **LIOTTA CARMELO**, nato a Catania il 07.07.1988 (C.F.LTTCML88L07C351A), residente in Catania, Viale Bummacaro n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Pafumi, con l'assistenza dell'OCC UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania nella persona del professionista designato, avv. Innocenzo Paolo Palermo.

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania nella persona del professionista designato, avv. Innocenzo Paolo Palermo;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori stessi e della famiglia;



ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili, alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;  
rilevato ancora che il compenso dell'OCC sarà liquidato dal Giudice Delegato in misura unitaria (e non distinto per fasi), il che esclude la necessità per l'OCC di presentare la domanda di ammissione al passivo;

### **PQM**

### **DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

### **ORDINA**

Al ricorrente la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili facenti parte del patrimonio di liquidazione.

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico del ricorrente - della presente sentenza presso il Pubblico registro Automobilistico competente (con riferimento ai beni registrati compresi nella procedura) nonché al registro delle imprese e l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, l'importo mensile di euro 1.700,00 mentre la somma eccedente dei redditi del ricorrente (ivi comprese le mensilità aggiuntive) dovrà essere mensilmente versata sul conto corrente intestato alla



presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione nonché con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 29.10.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio

